

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Cessione di azienda “estera” con marchio “italiano”

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

TUTTO TRIANGOLAZIONI E OPERAZIONI A CATENA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della [risposta all’istanza di interpello n. 536/2021](#) ha affrontato il caso di una **cessione di azienda** intervenuta fra due soggetti – **cedente e cessionario** – entrambi non residenti in Italia (si tratta di soggetti residenti in Svizzera), e **senza stabile organizzazione** nel territorio italiano.

La particolarità della fattispecie è rappresentata dal fatto che il complesso aziendale trasferito **non include alcun asset presente nel territorio italiano**, fatta **eccezione** per **alcuni marchi di impresa** registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il **dubbio interpretativo** sollevato dall’istante era riferito alla disciplina a cui l’operazione in oggetto doveva essere assoggettata nell’ordinamento tributario italiano, e precisamente **ai fini Iva ed ai fini dell’imposta di registro**, posto che:

- l’oggetto del trasferimento è costituito da **un’azienda**;
- l’azienda è situata **al di fuori del territorio italiano**, sicché non sussiste in Italia alcuna stabile organizzazione né del cedente e né del cessionario;
- nell’azienda **non sono inclusi asset situati nel territorio italiano**, fatta **eccezione per alcuni marchi** di impresa registrati in Italia;
- **l’atto di cessione è stipulato all’estero**, e viene utilizzato in Italia ai soli fini della registrazione della voltura dei marchi presso il competente Ufficio.

Come premesso, ai fini delle imposte indirette si è posto in prima battuta il tema della disciplina applicabile al caso di specie, e precisamente se il **trasferimento dei marchi registrati in Italia** dovesse essere considerato come **parte integrante del trasferimento di azienda** anche ai fini Iva in Italia, e perciò essere **escluso dall’assoggettamento ad Iva** ai sensi dell’[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), o se invece essere qualificato come **un’autonoma prestazione di servizi** ai sensi dell’[articolo 3, comma 2, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#).

La questione viene affrontata a partire dalle disposizioni di cui all'[articolo 19 della Direttiva n. 2006/112/Ce](#), ai sensi del quale gli Stati membri della UE hanno **facoltà di rendere non soggetto ad Iva** il compimento di **operazioni straordinarie** che determinano il trasferimento all'avente causa di un **complesso aziendale**, al fine di agevolare la continuità dell'attività di impresa; tale facoltà è stata esercitata dal Legislatore italiano il quale, per le **operazioni di cessione di azienda**, l'ha prevista all'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#).

Il fatto che l'azienda oggetto di trasferimento includa uno o più marchi non è di per sé ragione di scorporo del solo marchio, ai fini Iva, dalla universalità di beni trasferita (questione chiarita dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella [risoluzione 48/E/2006](#), a superamento anche di una datata diversa interpretazione che era emersa in giurisprudenza).

Tuttavia, la questione di fondo è che la **norma comunitaria** riconosce l'anzidetta facoltà di esclusione da Iva al trasferimento del **complesso situato nel territorio di uno Stato membro** e, come detto, a condizione che detto Stato abbia esercitato tale facoltà nel proprio ordinamento.

Sebbene questa sia la circostanza dell'Italia, come abbiamo visto, il punto è che **l'esclusione da Iva della cessione di azienda** è condizionata comunque al fatto che siano preliminarmente verificati i **presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali** di applicazione del tributo; quindi, la norma di esclusione potrà essere applicata dallo Stato membro – ovvero, l'Italia – per le **cessioni di azienda ivi considerate territoriali** ai fini Iva, circostanza che non è invece verificata nel caso di specie.

Pertanto, non essendo presente nel territorio italiano alcun complesso aziendale, secondo l'Amministrazione Finanziaria **non può trovare applicazione l'esclusione** prevista dall'articolo 19 della Direttiva, e dall'[articolo 2 D.P.R. 633/1972](#).

Da tale ragionamento si deduce quindi che il **trasferimento degli unici asset (i marchi)** che hanno una connessione con il territorio italiano, in quanto registrati presso il competente Ufficio in Italia, **deve essere autonomamente qualificato in Italia ai fini Iva**; e tale qualificazione si trova nell'[articolo 3, comma 2, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#), in termini di **prestazione di servizi**.

Ai fini Iva, l'operazione sarà comunque **non soggetta in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972**, applicandosi il **principio generale della committenza**, e stante il fatto che il cessionario è come detto un soggetto non residente in Italia.

Da ultimo, **ai fini dell'imposta di registro**, si conferma che, poiché **l'atto di cessione** del complesso aziendale è **formato all'estero e non ha per oggetto un complesso aziendale ivi esistente**, non si applica l'[articolo 2, lett. d\), D.P.R. 131/1986](#), e perciò **non vi è obbligo di registrazione in Italia** e né di assolvimento dell'imposta di registro; tuttavia, ove si realizzasse il **caso d'uso**, si renderà dovuta **l'imposta di registro in misura fissa** di Euro 200,00 ex [articolo 11, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986](#).